



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, come modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con cui la *Sen. Anna Maria Bernini* è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;
- VISTO** l’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante “*Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- VISTO** il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124*” e, in particolare, l’articolo 9 in materia di “*Fabbisogno, budget e spese di personale*”;
- VISTO** in particolare l’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, come sostituito dall’articolo 1 comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2025, n. 109, il quale prevede che “*5. Il Ministero dell’università e della ricerca promuove e sostiene in via sperimentale l’incremento qualitativo dell’attività scientifica e tecnologica degli Enti vigilati, il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, nonché delle infrastrutture di ricerca e le aggregazioni e collaborazioni nazionali e internazionali. L’assegnazione agli enti delle risorse è definita con decreto del Ministro dell’università e ricerca, che ne fissa, altresì, criteri, modalità e termini.*”;
- VISTO** altresì, il comma 2 del medesimo articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2025, n. 109, in forza del quale “*Per l’attuazione delle finalità di cui al comma 1 in via sperimentale è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.*”;
- RITENUTO** pertanto di provvedere all’assegnazione dell’importo complessivo di euro 40.000.000,00, in via sperimentale per l’annualità 2025, a favore degli Enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, in base a criteri, pesi e indicatori determinati secondo specifici esiti delle valutazioni dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), assegnazioni o avvisi competitivi emanati dal Ministero, anche nell’ambito del Piano Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021 – 2027 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

DECRETA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, per l'annualità 2025 è ripartita la somma complessiva di euro 40.000.000,00 a favore degli Enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
2. I criteri e le quote del finanziamento premiale, di cui al comma 1, assegnate a ciascun Ente nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 19, comma 5, di cui in premessa, sono determinati, in via sperimentale per l'anno 2025, nella Tabella A allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante.
3. Per gli esercizi 2026 e 2027 la Tabella A di cui al comma precedente potrà essere modificata, integrata o sostituita, con apposito decreto del Ministro, per adeguarla in ragione di diversi e ulteriori criteri, sotto-criteri, indicatori e pesi che si renderanno disponibili ai fini della valutazione premiale per gli anni di riferimento.
4. La competente Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica (già Direzione generale della ricerca) provvederà all'espletamento degli adempimenti amministrativi per l'assunzione dei relativi impegni di spesa e conseguenti erogazioni.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini